SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 10 agosto 1996 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 31 luglio 1996.

Individuazione, per l'anno 1995, dei settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale e dei relativi enti pubblici di ricerca istituzionalmente competenti relativamente ad iniziative in comune fra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1995, n. 95, recante: «Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali»;

Visto, in particolare, l'art. 3 che prevede il trasferimento al cap. 7520 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il periodo 1995-97 di un importo corrispondente al 5% degli stanziamenti di bilancio autorizzati o da autorizzare in favore del CNR, dell'ENEA, dell'INFN, del Fondo speciale per la ricerca applicata per promuovere iniziative in comune fra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati in settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale, mediante la conclusione di specifici accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la cui formazione è prevista dall'art. 3 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1995, n. 95, recante: «Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali»;

Visto il regolamento adottato in data 8 maggio 1996 registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1996, registro n. 1 MURST, foglio n. 153, concernente i criteri e le modalità di attuazione delle iniziative in comune fra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati, previste dall'art. 3 del citato decreto-legge n. 26 del 1995;

Considerata la necessità di stabilire — con riferimento alle disponibilità finanziarie per l'anno 1995 del predetto cap. 7520 concernente: «Attivazione di accordi di programma nel settore della ricerca scientifica e tecnologica» e, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del predetto regolamento — i settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema nazionale della ricerca ed i relativi enti pubblici di ricerca nazionali ritenuti istituzionalmente competenti nei settori di riferimento, cui affidare la responsabilità di definire specifici programmi di ricerca, nonché le percentuali di intervento finanziario per ciascun settore;

Considerato che i predetti programmi, volti ad accrescere le conoscenze tecnologiche delle imprese in vista del loro sviluppo produttivo nel breve e medio periodo — nel quadro delle finalità di rilancio delle attività economiche attraverso nuovi e più incisivi interventi per la ricerca applicata — devono prevedere la partecipazione congiunta e bilanciata di imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati per la messa a punto di apparati, prodotti, materiali o processi in settori avanzati per i quali: *a)* vi siano concrete possibilità di mercato; *b)* la ricerca italiana sia a livelli competitivi; *c)* le industrie non possiedano ancora il necessario *know-how* per le relative realizzazioni produttive;

Udito il parere espresso dal Consiglio nazionale della scienza e tecnologia nella seduta del 6 giugno 1995;

Decreta:

1. Le iniziative in comune fra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati, previste dall'art. 3 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1995, n. 95, con riferimento alle disponibilità dell'anno 1995 riguardano i seguenti specifici settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema nazionale della ricerca, per ciascuno dei quali sono individuati gli enti pubblici di ricerca nazionali istituzionalmente competenti e le relative quote percentuali di intervento finanziario:

1) Ambiente mediterraneo (15,5%) - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

2) Microelettronica (15,5%) - Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

3) Calcolo parallelo con applicazioni alla robotica (12,3%) - Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

4) Criogenia e superconduttività (25,7%) - Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);

5) Biotecnologie (15,5%) - Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

6) Materiali innovativi (15,5%) - Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1996

Il Ministro: BERLINGUER

96A5162

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 luglio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo «Cooperativa libraria Quarto Stato a r.l.», in Cesano Maderno, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 gennaio 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa di consumo «Cooperativa libraria Quarto

Stato a r.l.», con sede in Cesano Maderno (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «Cooperativa libraria Quarto Stato a r.l.», con sede in Cesano Maderno (Milano), costituita per rogito notaio dott. Michele Marchetti in data 5 ottobre 1979, rep. n. 1068, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Marco Lombardi, nato a Monza il 3 giugno 1964 e residente in Monza (Milano), via Smetana n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1996

Il Ministro: TREU

96A5158

DECRETO 19 luglio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Stella - Soc. cooperativa a r.l. - Impresa pulizie», in Recanati, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 14 febbraio 1996, con la quale il tribunale di Macerata ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Stella - Soc. cooperativa a r.l. - Impresa pulizie», con sede in Recanati (Macerata);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Stella - Soc. cooperativa a r.l. - Impresa pulizie», con sede in Recanati (Macerata), costituita per rogito notaio dott.ssa Antonella Neroni Aita in data 21 febbraio 1989, rep. n. 5040, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Massei Umberto, nato a Treia il 26 gennaio 1958, residente in piazza Oberdan, 8 - Macerata, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1996

Il Ministro: TREU

96A5159

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 luglio 1996.

Riconoscimento dell'accordo interprofessionale per il pomodoro da industria per la campagna 1996-97.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 16 marzo 1988, n. 88, sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli;

Vista la legge del 4 dicembre 1991, n. 491, sul riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed in particolare l'art. 2, commi terzo e quarto;

Visto l'accordo interprofessionale per il pomodoro da industria relativo alla campagna 1996-97 sottoscritto in data 17 luglio 1996;

Considerata l'importanza del pomodoro da industria nell'ambito dell'economia del sistema agroalimentare nazionale, in relazione alla forza lavoro in esso impiegata ed all'entità delle strutture di trasformazione interessate;

Ritenuto di concedere all'accordo stipulato una concreta validazione ai fini della legge n. 88/1988 anzidetta e quindi la più ampia diffusione sul territorio allo scopo anche di consentire una puntuale conoscenza dei diritti ed obblighi che esso comporta per le parti interessate;

Considerata l'opportunità di assicurare al comparto la garanzia che l'accordo si muova nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia;

Decreta:

È riconosciuto l'accordo interprofessionale per il pomodoro da industria per la campagna 1996-97 di cui al testo allegato sottoscritto dalle parti in data 17 luglio 1996 alla presenza del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in sede di Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1996

Il Ministro: PINTO

ACCORDO INTERPROFESSIONALE DI GESTIONE PER IL POMODORO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

CAMPAGNA 1996/97

Il giorno 17 luglio 1996 nella sede del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali alla presenza del Ministro Sen. Michele Pinto, vista la legge sugli Accordi Interprofessionali del 16/03/1988 n. 88, con l'assistenza delle Organizzazioni Professionali agricole (Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori e COPAGRI) e alla presenza delle Associazioni Nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo (Confcooperative, ANCA-LEGA, AGCI ed UNCI), le Unioni Nazionali delle Associazioni dei Produttori Ortofrutticoli (UNAPROA, UIAPOA ed UNACOA) e le Associazioni Nazionali di categoria industriale (ANICAV, AIIPA ed ASSITRAPA).

Premesso che:

- le operazioni di gestione delle precedenti campagne di trasformazione sono state regolamentate dai relativi accordi interprofessionali e dalle norme e circolari emanate dal ministero competente in materia agricola (MAF, MIRAAF) così come ulteriormente esplicitato dal documento di lavoro chiesto dal MIRAAF alla Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari di Parma del Ministero dell'Industria ed agli atti del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali

- la revisione dell'O.C.M., ormai prossima, comporterà una modifica dell'attuale assetto del settore del Pomodoro da Industria

le parti, nel confermare sostanzialmente l'Accordo della precedente campagna 95/96, salvo in primo luogo:

- l'istituzione delle Commissioni di controllo di cui all'art. 8;
- l'istituzione di apposita Commissione per gli scarti di cui all'art. 9;
- l'istituzione di apposita Commissione di verifica di cui all'art. 10;

si impegnano a formulare una proposta congiunta per pervenire ad una programmazione del settore, nelle fasi agricola ed industriale, attraverso una

efficiente base interprofessionale, che consenta una razionale organizzazione del Pomodoro da Industria. Ove l'annunciata riforma O.C.M. non dovesse trovare risoluzione nella campagna 1996/97, le parti intendono dalla predetta campagna impegnare il Ministero a trovare le più appropriate soluzioni tecnico-amministrative anche temporanee e parziali, per la risoluzione delle anomalie del sistema in vigore.

Le parti invitano pertanto il Ministero a costituire una apposita Commissione per definire il Piano di Settore.

Le parti convengono quanto segue:

Art. 1

L'obiettivo di trasformazione per la campagna 96/97 è quello previsto dalla vigente regolamentazione comunitaria. Nel caso in cui un'azienda di trasformazione sia industriale che cooperativa dismetta l'attività prima dell'inizio delle consegne, l'eventuale quantitativo assegnato potrà essere attribuito ad altri stabilimenti di trasformazione nel rispetto della regolamentazione comunitaria e del presente articolato.

Art. 2

I quantitativi che non verranno pre-contrattati e contrattati e/o pre-impegnati e impegnati potranno essere riassegnati dalle competenti autorità dello stato membro nel rispetto della regolamentazione comunitaria. In caso di riassegnazione le parti firmatarie del presente Accordo convengono che la stessa venga effettuata previa loro consultazione.

In relazione a quanto detto le quote delle singole imprese di trasformazione, private e cooperative, risulteranno maggiorate dei quantitativi che verranno assegnati dal MIRAAF nel rispetto del piano di riparto agricolo o in mancanza di questo dei precontratti e contratti stipulati.

Le Unioni Nazionali sono autorizzate ad effettuare compensazioni tra di loro e tra le Associazioni aderenti, dandone comunicazione agli enti competenti e alle Organizzazioni di rappresentanza della categoria industriale e del movimento cooperativo.

Art. 3

La contrattazione di tutto il pomodoro destinato alla trasformazione industriale da parte delle imprese private di trasformazione avverrà con il metodo della

vendita diretta nella esclusività contrattuale tra associazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute e industrie di trasformazione private.

Per le cooperative di trasformazione è ammessa la compensazione tra i soci, purchè compresi negli elenchi trasmessi alle amministrazioni competenti. Le cooperative di trasformazione debbono utilizzare la materia prima prodotta dai Soci. Nei casi di comprovata necessità è consentito l'acquisto di materia prima al di fuori della base sociale e comunque da un'Organizzazione dei Produttori (Apo) riconosciuta, entro il limite massimo del 15% del quantitativo previsto nell'impegno di conferimento, previa autorizzazione ministeriale.

In questo caso per la quota parte acquistata varranno le medesime condizioni previste, in caso di compravendita, dal presente accordo Interprofessionale.

Art. 4

Le imprese industriali si impegnano a fornire idonee garanzie a supporto del pagamento del prodotto oggetto di contratto.

Per la corrente campagna le garanzie di pagamento vengono così individuate:

le Organizzazioni di Produttori (Apo) hanno l'obbligo di richiedere, e le imprese private di trasformazione sono impegnate a fornirla, apposita fidejussione bancaria, all'atto della contrattazione, a copertura del valore del prodotto oggetto del contratto alle aziende di trasformazione che non dispongano di almeno 3 dei sotto elencati requisiti, tra cui obbligatoriamente quello previsto al punto 4.

1) proprietà almeno degli immobili adibiti alla trasformazione (o coobbligo del proprietario degli stessi e degli amministratori);
2) patrimonio netto dell'azienda, compreso il patrimonio dei coobbligati, ove necessario, pari almeno al 50% del valore della quota attribuita ad ogni singola impresa dal Ministero per le Risorse Agricole Alimentari e Forestali;
3) inesistenza di protesti significativi e/o procedure concorsuali, ad eccezione dell'amministrazione controllata;
4) attività aziendale ininterrotta da almeno cinque anni, o da inizio attività, se più recente, con pagamento del pomodoro effettuato entro i termini previsti contrattualmente e dalla normativa vigente.

Pertanto le imprese in possesso anche di solo due dei requisiti sopra elencati, dovranno obbligatoriamente fornire fidejussione bancaria.

Le Cooperative di trasformazione sono impegnate a fornire opportune garanzie sulla propria sussistenza economico-finanziaria, attraverso la trasmissione al

MIRAAF del verbale di revisione ordinaria relativa al biennio 1993-94, prevista dalle vigenti leggi in materia di società cooperative.

Le Cooperative in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 15 della Legge n. 59/1992, dovranno, invece, trasmettere al MIRAAF la certificazione di bilancio nei termini previsti dalla citata Legge.

Per il prodotto eventualmente oggetto di contratto dovranno essere fornite le stesse garanzie previste per le imprese private.

Le eventuali quote che si dovessero rendere disponibili perch, non coperte dalle garanzie previste dal presente accordo, relative alle imprese private e cooperative, non potranno essere oggetto di aiuto comunitario. salvo quanto stabilito dall'art.2 del presente Accordo.

Le quote resesi così disponibili, rispettando prioritariamente la provenienza privata o cooperativa, saranno riassegnate dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali secondo quanto stabilito dall'art. 2 del presente accordo. I quantitativi relativi alle quote così riassegnati e contrattati saranno oggetto di aiuto comunitario aggiuntivo sia ai fini del calcolo della quota per la presente campagna che per quelle successive.

Le imprese di trasformazione, sia private che associate, che sono interessate alla trasformazione di quantitativi supplementari, dovranno rispondere nel complesso ai seguenti requisiti:

- rispetto degli impegni contrattuali assunti e delle regole di conferimento per le cooperative di trasformazione nelle due ultime campagne di trasformazione;
- capacità, dimostrabile, di poter effettuare la trasformazione di quantitativi supplementari;
- storicità aziendale dei livelli produttivi, superiore all'assegnato, e quindi più rappresentativi rispetto ai soli tre anni di riferimento;
- capacità di commercializzazione dimostrata dei propri prodotti;
- inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari nel corso degli ultimi tre anni;
- rispetto sostanziale e complessivo delle norme che hanno regolato gli aiuti alla trasformazione U.E. negli ultimi tre anni, inclusa la legge "Chernobyl";
- aziende che abbiano effettuato costanti investimenti tesi al miglioramento dei processi tecnologici e funzionali aziendali e ad innovazione di prodotti;

Le parti identificano le seguenti penalizzazioni per inadempienze contrattuali:

a) qualora l'acquirente non ritiri parte o tutto del prodotto contrattato, sarà tenuto a risarcire integralmente al venditore il danno derivante dal contratto non rispettato, dedotte le spese non sostenute ed eventuali altri realizzi del prodotto stesso;

b) qualora un venditore non consegnasse parte o tutto del prodotto contrattato, sarà tenuto a risarcire l'acquirente del solo danno derivante dalla eventuale mancata produzione industriale.
Si fanno salvi i casi di comprovata causa di forza maggiore previsti dal Codice Civile.

Le inadempienze verranno preventivamente sottoposte alle commissioni provinciali e regionali, istituite ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 484/75, per la ricerca di un bonario componimento.

In mancanza di una definizione bonaria, le parti convengono di ricorrere ad un collegio arbitrale, che deciderà in via appellabile secondo norme e criteri procedurali, da stabilirsi con apposito regolamento.

Il collegio sarà costituito da tre arbitri, amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo scelto di comune accordo dai due così nominati, o, in mancanza di accordo, nominato dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali o dalla eventuale autorità competente.

Art. 5

In esecuzione di quanto previsto dall'articolo 4 l'acquisizione del documento attestante il rilascio della fidejussione bancaria, sotto forma di copia conforme ad essa, e da considerarsi condizione necessaria per il rilascio della certificazione di cui all'art.16 del DM 6.8.91 .

La validità della fidejussione bancaria non può essere antecedente alle scadenze di pagamento indicate in contratto.

E fatto obbligo alle Organizzazioni dei Produttori (Apo) di notificare per ricevuta la fideiussione bancaria all'Istituto di credito emittente.

Con riferimento a quanto previsto nell'art. 2, entro il 10 agosto le Unioni Nazionali, le Associazioni di categoria industriale e le Associazioni nazionali di tutela della cooperazione, in seduta congiunta, procederanno alla verifica della contrattazione e degli impegni di conferimento e della eventuale assegnazione delle quantità rese disponibili secondo le modalità previste dalla regolamentazione comunitaria.

I risultati della verifica saranno ufficializzati al Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali con comunicazione sottoscritta dalle parti.

Art. 6

Il prezzo di cessione e di conferimento della materia prima non potrà essere inferiore a quello derivante dalla applicazione dei criteri fissati dalla normativa U.E..

Art. 7

I quantitativi ammessi a pagamento e fatturati dovranno essere quelli desunti dalla bolla di entrata al netto delle eventuali difformità e difettosità sottoindicate, così come previsto dall'art. 8 del D.M. MAF del 06.08.91. Nel caso di trasporto effettuato con BINS in materiale plastico, il peso netto del prodotto in essi contenuto non potrà essere inferiore a Kg 300 con una percentuale di oscillazione in più o in meno del 6%.

In sede di verifica qualitativa il prodotto con difettosità (compresa la presenza di corpi estranei) tra 0 e 5% sarà accettato, addebitando le difettosità riscontrate. Per difettosità superiori al 5% e fino ad un massimo del 15% (compresa la presenza di corpi estranei) il carico potrà essere accettato in contraddittorio tramite accordo tra le parti stesse. Per difettosità superiori al 15% (compresa la presenza di corpi estranei) il carico verrà respinto. In caso di non accordo tra le parti circa il limite di accettabilità del carico su richiesta anche unilaterale, verrà convocata la Commissione di cui all'art. 8 alla quale verrà sottoposta la verifica del carico in oggetto. La stessa redigerà un verbale dove a suo insindacabile giudizio valuterà la percentuale di scarto e verrà deciso se il carico sarà accettato o respinto al produttore, a cura del produttore stesso, in quanto non idoneo alla trasformazione industriale.

La commissione, per i carichi respinti, procederà alla loro precisa identificazione annotando sulla bolla di accompagnamento, e su apposito registro dalla stessa tenuto, la sua decisione con i relativi estremi di identificazione. Sulla bolla di accompagnamento, a cura dell'azienda di trasformazione dovrà essere comunque annotata la dicitura "carico respinto", dandone comunicazione alla commissione di cui all'art. 8.

In ogni caso il venditore fornitore dovrà documentare alle Organizzazioni di Produttori (Apo) la destinazione finale del prodotto anche attraverso dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

E' comunque fatto divieto agli industriali trasformatori di utilizzare il prodotto respinto.

Nel caso di evenienze eccezionali riscontrate nel corso della campagna (abnorme presenza di corpi estranei, elevata incidenza di carichi respinti) le parti contraenti, d'intesa fra loro, chiedono l'intervento della Commissione di cui all'art. 10 per le valutazioni del caso.

È fatto obbligo alle imprese di trasformazione di rilasciare e consegnare all'Organizzazione venditrice (Apo), contestualmente alla consegna del prodotto, copia della bolletta di entrata e di trasmettere, con cadenza almeno quindicinale, copia delle stesse bollette, regolarmente redatte e controfirmate, agli organismi competenti.

Nel caso di pagamento commisurato al residuo ottico, secondo quanto previsto dal Reg. CEE 558/93, occorrerà annotare la fascia di residuo ed il relativo prezzo minimo nelle bolle di consegna.

ART. 8

Le parti si impegnano ad istituire apposite Commissioni provinciali e regionali, per la verifica a campione della qualità del prodotto avviato agli stabilimenti di trasformazione. Le Commissioni, che avranno libero accesso presso gli Stabilimenti. saranno composte da un componente nominato dalle Unioni Nazionali dei produttori ortofrutticoli, da un componente nominato dalle Associazioni nazionali di Categoria Industriale, da un componente nominato dalle Associazioni Nazionali di rappresentanza e tutela del Movimento Cooperativo, da un rappresentate nominato dalle regioni, che ne assumerà la presidenza, e/o, eventualmente, da un rappresentante del MIRAAF.

Le parti agricola e industriale trasmetteranno al MIRAAF, entro e non oltre il 25 luglio 1996, i nominativi dei componenti designati ed eventuali supplenti. In caso di mancata designazione di una delle parti, le Commissioni opereranno con i soli componenti designati.

Le Commissioni così istituite, oltre ai compiti di cui all'art. 7, avranno il compito di verificare presso gli stabilimenti, senza nessun preavviso, la provenienza del prodotto, i riferimenti contrattuali, le bolle di accompagnamento, il metodo di conferimento, la valutazione qualitativa, riscontreranno i limiti di accettabilità ed il peso del prodotto e le bolle di entrata. L'esito delle verifiche verrà trasmesso alla Commissione di cui all'art. 10.

Le Commissioni potranno rilevare le modalità del conferimento con visite presso i luoghi di raccolta e carico del prodotto.

Art. 9

Con riferimento agli scarti qualitativi della materia prima, al fine di acquisire parametri oggettivi di valutazione delle diverse tipologie degli scarti stessi derivanti dal processo di lavorazione industriale, le parti si impegnano a costituire, una Commissione tecnica mista che procederà ad effettuare uno studio sulle problematiche di cui trattasi.

La Commissione è costituita da due rappresentanti della parte industriale, da due rappresentanti della parte agricola, da un rappresentante della Stazione Sperimentale per l'Industria delle Conserve Alimentari e da un rappresentante del Centro Operativo Ortofrutticolo di Ferrara, la Commissione si riunirà entro il 30 di settembre ed è tenuta a presentare una relazione ai firmatari dell'accordo e al MIRAAF entro e non oltre il 31 dicembre 1996.

Art.10

È istituita una Commissione al fine di garantire il rispetto delle condizioni contrattuali pattuite nell'ambito del presente Accordo e con il compito di:

1. valutare gli eventuali rilievi su presunte inosservanze riscontrate a danno di un contraente;
2. acquisire ogni elemento informativo utile a rilevare problematiche e/o inadempienze;
3. valutare le eccezionalità di cui all'art. 7.

La Commissione è costituita dai rappresentanti delle parti firmatarie dell'Accordo, e da uno o più rappresentanti del MIRAAF, che provvederà, tra l'altro alla sua convocazione. Questa dovrà essere istituita prima dell'inizio delle consegne.

Art. 11

Il pagamento avverrà per il 30 % del prodotto conferito al 25 agosto, entro il 5 settembre; un ulteriore acconto sarà corrisposto entro il 31 ottobre per il prodotto conferito entro il 20 ottobre in modo che l'importo corrisposto da parte dell'industria all'associazione venditrice risulti essere pari al 50 % di tutto il prodotto comunque conferito alla citata data del 20 ottobre; il saldo dovrà avvenire entro il 15 dicembre oppure, in un'unica soluzione, entro il 10 novembre.

Qualora la forma di pagamento prescelta preveda acconti in più soluzioni, tale modalità dovrà essere comunicata entro il 31 di agosto.

Qualora le industrie di trasformazione, per comprovati motivi di difficoltà, non siano in grado di corrispondere gli acconti ed i saldi così come previsto dal presente articolo, sarà considerato a loro carico un interesse pari a quello del tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti per tutto il periodo di mora. Ciò vale anche nel caso di pagamento in un'unica soluzione.

Nell'ipotesi invece, che sia rispettato il termine ultimo di pagamento al 5 settembre e che le difficoltà da parte dell'industria dovessero insorgere per il versamento dell' acconto di cui al 31 di ottobre, sarà considerato, in questo caso, un interesse di mora pari al solo tasso ufficiale di sconto. Il pagamento degli interessi di cui sopra, sara corrisposto contestualmente al pagamento del pomodoro, considerando gli interessi maturati in aggiunta al prezzo minimo e sara considerato condizione necessaria per il rilascio della certificazione di cui all'art.6 del DM 6.8.91.

I pagamenti alle associazioni di produttori per il prodotto reso in esecuzione dei contratti dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario valuta fissa per il beneficiario con disposizione irrevocabile e con valuta fissa ed eventuale emissione in data antecedente o coincidente con le scadenze di pagamento prescelte.

I pagamenti della materia prima da parte delle Cooperative di trasformazione ai singoli soci conferenti, potranno altresì avvenire sulla base di ulteriori modalità previste dall'attuale regolamentazione comunitaria.

La parte venditrice, fatte salve le consegne direttamente eseguite da parte dei produttori e delle loro Organizzazioni di Produttori (Apo), si farà carico del costo del trasporto relativamente al solo ritiro dei BINS ed altri contenitori vuoti o attrezzature similari, necessarie per la consegna della materia prima alle industrie di trasformazione.

Le parti espressamente convengono che in questo caso il costo del trasporto imputabile ai produttori e alle loro Organizzazioni di Produttori (Apo) non sarà superiore, in alcun caso, al 35% del costo documentato del trasporto complessivo comprensivo del trasferimento della materia prima dal luogo di raccolta allo stabilimento di trasformazione che, come da regolamento comunitario, è a carico dell'Industria di trasformazione.

Tale pattuizione dovrà essere espressamente indicata nel contratto di cessione della materia prima , fissando altresì i termini e le modalità di pagamento del costo del trasporto imputato alla parte agricola.

I costi per l'eventuale fornitura di BINS, contenitori o altre attrezzature similari e servizi resi dalla parte venditrice, per il trasporto, saranno regolati dai singoli contratti di cessione e trasformazione del prodotto.

Art. 12

Compatibilmente con le disponibilità di bilancio il MIRAAF valuterà la possibilità di partecipare alla costituzione di un fondo per la realizzazione del progetto qualità del pomodoro da industria, parte integrante del presente accordo. Il fondo è alimentato volontariamente. oltre che dall'eventuale contributo del MIRAAF. dal contributo di £. 0,5 al Kg da prelevare in maniera paritaria in misura di £. 0;25 da parte delle industrie di trasformazione, e in misura di £. 0.25 da parte delle Organizzazioni di Produttori conferenti, commisurato al prodotto conferito e trasformato.

I contributi dovranno essere versati al fondo contestualmente al pagamento della materia prima.

Il fondo verra gestito pariteticamente dalla parte agricola e industriale con regole appositamente redatte e notificate con atto notarile al fine di attuare il progetto "Programma per il controllo di qualità per il pomodoro da industria" a partire dalla campagna 97/98, parte integrante del presente Accordo. Il Programma di qualità verrà comunque approfondito ed aggiornato dalle parti entro e non oltre il 31 dicembre 1996.

Art. 13

Accordi regionali, zonali o particolari, in contrasto col presente accordo nazionale sono nulli. Per quanto non previsto dal presente articolato valgono le norme di cui al D.M. MAF 06.08.91.

Numero minimo di Commissioni di controllo

2 per Basilicata e Calabria

8 per Campania

3 per Emilia Romagna e Lombardia

1 Lazio

1 Marche e Molise

2 Puglia

1 Sardegna

1 Sicilia

1 Toscana

1 Trentino

1 Veneto

96A5161

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 luglio 1996

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 punti a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, il quale all'art. 3, comma 4, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui al sopracitato art. 13, primo comma, del decreto-legge n. 402/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537/1981;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura dell'11,50%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, a decorrere dal 1° luglio 1996, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 17,50 per cento.

Roma, 30 luglio 1996

p. *Il Ministro del tesoro*
CAVAZZUTI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

96A5175

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 luglio 1996

Modificazioni al decreto ministeriale 11 gennaio 1995, relativo all'individuazione delle opere minori soggette ad autorizzazione con procedura semplificata od a notifica negli impianti di lavorazione e depositi di oli minerali.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FONTI DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 15824 dell'11 gennaio 1995 con il quale sono state individuate le opere minori definite all'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420;

Visto in particolare l'art. 4 del decreto sopra indicato;

Considerata l'opportunità di apportare alcune modifiche al decreto ed ai relativi allegati, tenendo conto dell'esperienza acquisita dopo un primo periodo di applicazione delle nuove procedure di autorizzazione;

Considerate le intese raggiunte nel corso di riunioni preparatorie e di coordinamento con i Ministeri delle finanze, dell'interno, dei trasporti e della navigazione;

Considerate altresì le proposte e le osservazioni raccolte presso le organizzazioni rappresentative degli operatori industriali del settore petrolifero;

Decreta:

Art. 1.

Modifica della procedura di autorizzazione delle opere minori

All'art. 2, comma 3, primo capoverso, del decreto ministeriale n. 15824 dell'11 gennaio 1995 è aggiunto il seguente periodo:

«Il Ministero dei trasporti e della navigazione, per quanto attiene gli impianti costieri, emette la propria determinazione, ai sensi dell'art. 52 del codice della navigazione, entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda».

L'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale n. 15824 dell'11 gennaio 1995 è così modificato:

«L'esercizio delle opere indicate dal punto 5 al punto 13 dell'allegato *A* non è subordinato all'effettuazione del collaudo previsto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 e, per gli impianti costieri, anche dall'art. 48 del regolamento del codice della navigazione, fatta salva la possibilità delle ispezioni e verifiche successive ex art. 49 del citato regolamento del codice della navigazione. Resta fermo l'obbligo di collaudo per le opere indicate ai punti 1, 2, 3 e 4 dello stesso allegato».

Art. 2.

Modifica della procedura per le opere non soggette ad autorizzazione

L'art. 3, comma 1, secondo capoverso, del decreto ministeriale n. 15824 dell'11 gennaio 1995 è così modificato:

«Per le opere indicate ai punti da 2 a 8, la comunicazione deve essere inviata anche al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base ed al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane e imposte indirette».

Il comma 2 dello stesso art. 3 è così modificato:

«2. Gli interventi di manutenzione che comportino il ripristino, la riparazione e la sostituzione di attrezzature, non compresi tra le opere degli allegati *A* e *B* del presente decreto, non sono soggetti ad alcuna procedura autorizzativa. Di essi dovrà tuttavia essere data comunicazione contestuale all'ufficio finanziario che esercita la vigilanza sull'impianto».

Art. 3.

Modifica dell'allegato A - *Opere minori soggette ad autorizzazione. Modifica dell'allegato* B - *Opere non soggette ad autorizzazione, con obbligo di comunicazione.*

Gli allegati *A* e *B* del decreto ministeriale n. 15824 dell'11 gennaio 1995 sono sostituiti dagli allegati *A* e *B* del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1996

Il direttore generale: ROSSONI

ALLEGATO *A*

Opere minori soggette ad autorizzazione

1. Sostituzione di recipienti e apparecchiature (serbatoi, colonne, vessels, reattori e forni) su impianti di lavorazione esistenti e inserimento di nuovi scambiatori e strippers per miglioramento tecnologico e/o recuperi termici, purché non comportino aumento della capacità di stoccaggio e di lavorazione dell'impianto oggetto dell'intervento.

2. Installazione o modifica di serbatoi e apparecchiature su impianti di stoccaggio esistenti, che non comportino un aumento complessivo della capacità di stoccaggio superiore al 10% di quella stabilita nell'atto di concessione o di autorizzazione, emanato ai sensi degli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1994 Tale aumento di capacità non riguarda gli stoccaggi degli stabilimenti di lavorazione e non è consentito nel caso di prodotti di categoria A.

3. Interventi di modifica a linee di oleodotti esistenti, quali: varianti del tracciato per una lunghezza non superiore a km 1 (purché non vengano occupate nuove aree demaniali marittime), modifiche di manifold, collettori ed attrezzature ausiliarie, installazione di nuovi punti di intercettazione

4. Installazione e modifica di impianti per recupero vapori.

5. Cambio di destinazione dei serbatoi di oli minerali e relativi oleodotti, nei depositi commerciali ad accisa assolta, da prodotti ad aliquota intera a prodotti ad aliquota ridotta o esenti o non soggetti ad accisa, purché rientranti nella stessa categoria di sicurezza o in categoria inferiore.

6. Installazione e modifiche di serbatoi polmone asserviti agli oleodotti, di capacità inferiore a mc 1.000.

7. Installazione di impianti per l'aggiunta di additivi non tossici e per miscelare prodotti.

8. Installazione di nuove linee di miscelazione e/o confezionamento (oli e grassi, ecc) e di serbatoi per la miscelazione, o modifica delle linee esistenti, purché non venga ampliata la capacità totale di lavorazione autorizzata.

9. Installazione di nuovi bracci alle pensiline di carico.

10. Interventi di modifica ai sistemi di recinzione, nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni di prevenzione incendi.

11. Sospensione temporanea dell'attività del deposito, di durata superiore a sei mesi.

12. Riduzione della capacità di stoccaggio.

13. Smantellamento di singoli impianti e serbatoi di stoccaggio.

ALLEGATO *B*

Opere non soggette ad autorizzazione, con obbligo di comunicazione

1 Installazione di valvole regolatrici, gruppi di misura, strumentazione in genere delle unità di produzione, della movimentazione prodotti, del parco serbatoi e dei terminali di caricamento.

2. Cambio di destinazione dei serbatoi di oli minerali e degli oleodotti, per prodotti rientranti nella stessa categoria di sicurezza o in categoria inferiore. Tale cambio di destinazione non è consentito nei depositi commerciali ad accisa assolta e relativi oleodotti, da prodotti ad aliquota intera a prodotti ad aliquota ridotta o esenti o non soggetti ad accisa.

3 Cambi di destinazione di serbatoi da oli minerali a prodotti petrolchimici e viceversa, rientranti nella stessa categoria di sicurezza, per durata non superiore a un anno

4. Stoccaggio alternativo negli impianti di lavorazione di materie prime/prodotti intermedi/prodotti finiti, nell'ambito della stessa categoria di sicurezza o in categoria inferiore.

5. Rimessa in esercizio, dopo un periodo di inattività, di serbatoi di stoccaggio

6. Sospensione temporanea dell'attività del deposito, di durata non superiore a sei mesi.

7. Sospensione a tempo determinato dell'attività dei singoli serbatoi

8. Installazione, sostituzione e smantellamento di serbatoi di servizio.

9. Costruzione e modifica di serbatoi per acqua (acqua industriale, acqua demineralizzata, acqua antincendio) e di impianti per il trattamento acque reflue.

10. Installazione e modifica delle unità di altri servizi ausiliari non petroliferi, non compresi nel precedente punto 9.

96A5160

DECRETO 7 agosto 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società fiduciaria italiana - Istituto fiduciario e di revisione S.r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1996, con il quale è stata revocata, ai sensi dell'art. 2 della predetta legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «Cisalpina - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede legale in Milano, con decreto interministeriale 27 gennaio 1978, e confermata con decreto interministeriale 14 novembre 1986 alla «Società fiduciaria italiana - Istituto fiduciario e di revisione S.r.l.», con sede legale in Roma;

Considerato che, a norma dell'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge, convertito dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1. La «Società fiduciaria italiana - Istituto fiduciario e di revisione S.r.l.», con sede legale in Roma, via Tomacelli n. 103, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Alfredo Scalfati, nato a Roma il 27 ottobre 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1996

Il Ministro: BERSANI

96A5196

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 1° agosto 1996.

Approvazione delle modificazioni statutarie concernenti l'aumento del capitale sociale ed il trasferimento della sede sociale della società Medital Assistance S.p.a., nonché approvazione delle modificazioni al programma di attività della società stessa.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza, credito, cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede l'approvazione delle modificazioni del programma di attività e dello statuto;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1995 con il quale Medital Assistance S.p.a., con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami tutela giudiziaria e assistenza nonché, limitatamente ai rischi relativi all'assistenza, nei rami infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, merci trasportate, altri danni ai beni, perdite pecuniarie di vario genere;

Vista l'istanza della società Medital Assistance intesa ad ottenere l'approvazione delle modificazioni apportate al programma di attività allegato alla domanda di autorizzazione a suo tempo presentata, per quanto attiene allo scorporo della propria centrale operativa interna attuato mediante conferimento del relativo ramo

d'azienda alla società Medital Service S.r.l., con sede in Roma;

Vista la delibera in data 21 marzo 1996, con la quale l'assemblea straordinaria dei soci di Medital Assistance S.p.a. ha deciso di aumentare il capitale sociale da lire 1.500 milioni a lire 2.500 milioni e di trasferire la sede sociale da viale Bruno Buozzi n. 64 - Roma, a viale Carnaro n. 11 - Roma;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata ed all'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dalla menzionata assemblea straordinaria del 21 marzo 1996;

Dispone:

Sono approvate, ai sensi dell'art. 40, quarto comma, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le modificazioni del programma di attività di Medital Assistance S.p.a., con sede in Roma.

Sono altresì approvate, ai sensi del medesimo art. 40, quarto comma, le variazioni statutarie concernenti l'aumento del capitale sociale di Medital Assistance S.p.a. da lire 1.500 milioni a lire 2.500 milioni ed il trasferimento della sede sociale da viale Bruno Buozzi n. 64 - Roma, a viale Carnaro n. 11 - Roma.

Roma, 1° agosto 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A5163

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 1° agosto 1996.

Modificazioni agli articoli 22, 125, 126, 126-*bis*, 126-*ter*, 127, 127-*bis* e 154 e introduzione dell'art. 127-*ter* del regolamento della Camera dei deputati.

All'art. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;

II - Giustizia;

III - Affari esteri e comunitari;

IV - Difesa;

V - Bilancio, tesoro e programmazione;

VI - Finanze;

VII - Cultura, scienza e istruzione;

VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;

IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;

X - Attività produttive, commercio e turismo;

XI - Lavoro pubblico e privato;

XII - Affari sociali;

XIII - Agricoltura;

XIV - Politiche dell'Unione europea».

Conseguentemente:

agli articoli 125, 126, 126-*bis*, 126-*ter*, 127, 127-*bis*, le parole: «Commissione speciale» e «Commissione speciale per le politiche comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione politiche dell'Unione europea»;

il comma 1 dell'art. 126 è abrogato.

All'art. 126-*bis*, comma 1, del regolamento, sono soppresse le parole: «, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*, e».

Dopo l'art. 127-*bis*, è aggiunto il seguente:

«Art. 127-*ter*. — 1. Le commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare rappresentanti italiani al Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni delle istituzioni dell'Unione europea.

2. Le commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza».

All'art. 154 è aggiunto il seguente comma:

«3. La commissione speciale per le politiche comunitarie costituitasi nella XIII legislatura assume la denominazione di commissione politiche dell'Unione europea. Fino al primo rinnovo delle commissioni, ai sensi dell'art. 20, comma 5, alla commissione non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 19».

Le presenti modificazioni al regolamento entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente: VIOLANTE

TESTO INTEGRALE DEGLI ARTICOLI 22, 125, 126, 126-*BIS*, 126-*TER*, 127, 127-*BIS*, 127-*TER* E 154 COME RISULTANTI A SEGUITO DELLE MODIFICAZIONI APPROVATE NELLA SEDUTA DEL 1° AGOSTO 1996.

Art. 22.

1. Le commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

I - Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni;

II - Giustizia;

III - Affari esteri e comunitari;

IV - Difesa;

V - Bilancio, tesoro e programmazione;

VI - Finanze;

VII - Cultura, scienza e istruzione;

VIII - Ambiente, territorio e lavori pubblici;

IX - Trasporti, poste e telecomunicazioni;

X - Attività produttive, commercio e turismo;

XI - Lavoro pubblico e privato;

XII - Affari sociali;

XIII - Agricoltura;

XIV - Politiche dell'Unione europea.

1-*bis*. Il Presidente della Camera specifica ulteriormente gli ambiti di competenza di ciascuna commissione permanente.

2. La Camera può sempre procedere alla costituzione di commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi.

3. Le commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire alla assemblea; in sede consultiva per esprimere pareri; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge; in sede redigente a norma dell'art. 96. Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo nonché per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione secondo le norme della parte terza del presente regolamento.

4. Le commissioni possono istituire nel proprio interno comitati permanenti per l'esame degli affari di loro competenza. Le relazioni di ciascun comitato sono distribuite a tutti i componenti la commissione e di esse vien fatta menzione nell'ordine del giorno della seduta successiva. Ciascun componente la commissione può chiedere, entro la seconda seduta successiva alla distribuzione, che siano sottoposte, alla deliberazione della commissione plenaria.

Art. 125.

1. Ogniqualvolta alla Camera siano formalmente trasmessi i testi di risoluzioni del Parlamento europeo e di risoluzioni o raccomandazioni approvate da assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni della Camera, il Presidente, dopo averne fatto dare annuncio o lettura all'assemblea, ne dispone la stampa e il deferimento alle commissioni competenti per materia e, per il parere, alla *commissione politiche dell'Unione europea* e alla commissione affari esteri e comunitari.

2. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per gruppo. Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'art. 117.

Art. 126

1. *(Abrogato).*

2. Si applicano alla *commissione politiche dell'Unione europea* le disposizioni relative alla costituzione, ai poteri ed all'attività delle commissioni permanenti in sede diversa da quella legislativa o redigente.

3. La commissione ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e della attuazione degli accordi comunitari. In particolare:

a) svolge funzioni di indirizzo e controllo nei confronti del Governo nelle materie di propria competenza;

b) esprime parere sui progetti di legge e sugli schemi di decreti delegati concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee e successive modificazioni ed integrazioni; sui progetti di legge e sugli schemi dei decreti relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, su tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria;

c) esamina le relazioni presentate dal Governo sulle Comunità e redige proprie relazioni per l'assemblea;

d) può procedere ad audizioni di Ministri e di dirigenti e rappresentanti di organismi ed amministrazioni pubbliche in relazione alle materie di propria competenza;

e) può promuovere, previa autorizzazione del Presidente della Camera, incontri con delegazioni del Parlamento europeo, ovvero con suoi singoli membri.

4. La commissione, all'inizio e alla fine di ciascun semestre di Presidenza della Comunità europea, incontra una delegazione composta dai rappresentanti italiani al Parlamento europeo che rivestano la carica di membro degli uffici di Presidenza del Parlamento, delle commissioni e dei gruppi parlamentari.

Art. 126-*bis*.

1. La *commissione politiche dell'Unione europea* e le commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a proposte della commissione delle Comunità europee in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio delle Comunità europee, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità o alle attività di queste e dei loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

2. Il Presidente trasmette alla *commissione politiche dell'Unione europea* e, per il parere, alle commissioni competenti per materia la relazione semestrale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario. Su di essa la *commissione politiche dell'Unione europea* può riferire all'assemblea, allegando i pareri espressi dalle commissioni competenti, ovvero approvare risoluzioni a norma dell'art. 117.

Art. 126-*ter*.

1. Il disegno di legge comunitaria è assegnato in sede referente alla *commissione politiche dell'Unione europea* e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle commissioni competenti per materia.

2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione ciascuna commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che partecipa, per riferirvi, alle sedute della commissione. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in commissione. Trascorso tale termine, la *commissione politiche dell'Unione europea* può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge.

3. Gli emendamenti approvati dalle singole commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla *commissione politiche dell'Unione eropea* salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

4. Nei successivi trenta giorni, la commissione conclude il proprio esame, predisponendo una relazione generale per l'assemblea, alla quale sono allegate le relazioni di maggioranza delle commissioni di cui al comma 2, che possono essere illustrate in assemblea dai rispettivi relatori.

Art. 127.

1. Gli atti normativi emanati dal Consiglio dei Ministri e dalla commissione delle Comunità europee o i progetti di tali atti, non appena pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, sono deferiti per l'esame alla commissione competente per materia, con il parere della commissione politiche dell'Unione europea.

2. Entro il termine di trenta giorni, le commissioni competenti esaminano il testo normativo in questione e possono esprimere in un documento finale il proprio avviso sulla opportunità di possibili iniziative. Il documento è stampato e distribuito ed è comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.

Art. 127-*bis*.

1. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee sono stampate, distribuite ed inviate alla commissione competente per materia e alla commissione politiche dell'Unione europea.

2. Entro il termine di trenta giorni, la commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla commissione politiche dell'Unione europea.

3. La commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative o adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi.

4. Il documento è stampato e distribuito e viene comunicato dal Presidente della Camera al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio.

5. Se all'ordine del giorno della commissione si trovi già un progetto di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame dovrà essere congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4.

Art. 127-*ter*.

1. Le commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare rappresentanti italiani al Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni delle istituzioni dell'Unione europea.

2. Le commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare componenti della commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza.

Art. 154.

1. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina del procedimento di conversione dei decreti-legge, non si applicano a tale procedimento le norme di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario al di fuori dei criteri di cui al comma 4 dell'art. 23 e al comma 3 dell'art. 24, e vengono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85 e 96-*bis*.

2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione da parte del Governo della questione di fiducia nel corso dell'esame di un progetto di legge, sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, la decorrenza dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa.

3. La commissione speciale per le politiche comunitarie costituitasi nella XIII legislatura assume la denominazione di commissione politiche dell'Unione europea. Fino al primo rinnovo delle commissioni, ai sensi dell'art. 20, comma 5, alla commissione non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 19.

96A5176

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakstan sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 22 settembre 1994.

Il giorno 12 luglio 1996 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakstan sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 22 settembre 1994, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 12 marzo 1996, n. 172, pubblicata nel supplemento ordinario n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 1996.

In conformità all'art. 13, l'accordo è entrato in vigore il giorno 12 luglio 1996.

96A5102

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla cooperazione economica, industriale e tecnica, firmato a Roma il 16 marzo 1994.

Il giorno 1° luglio 1996 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla cooperazione economica, industriale e tecnica, firmato a Roma il 16 marzo 1994, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 12 marzo 1996, n. 168, pubblicata nel supplemento ordinario n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 1996.

In conformità all'art. 11, l'accordo è entrato in vigore il giorno 1° agosto 1996.

96A5103

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Rimini» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Colli di Rimini», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica ed al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - entro trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Colli di Rimini» rosso;
«Colli di Rimini» bianco;
«Colli di Rimini» cabernet-sauvignon (anche nella tipologia riserva);
«Colli di Rimini» biancame;
«Colli di Rimini» rébola (anche nelle tipologie secco, amabile, dolce, passito).

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Colli di Rimini», accompagnata facoltativamente dal riferimento ai colori rosso e bianco, ed obbligatoriamtente da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini ottenuti da uve di vitigni, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Rimini, provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Colli di Rimini» Rosso:

Vitigno Sangiovese n.: dal 60% al 75%;
Vitigno Cabernet Sauvignon n.: dal 15% al 25%; possono concorrere alla produzione di detto vino i seguenti vitigni, presenti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente: Merlot, Barbera, Montepulciano, Ciliegiolo, Terrano, Ancellotta, fino ad un massimo del 25%;

«Colli di Rimini» Bianco:

Vitigno Trebbiano Romagnolo: dal 50% al 70%;
Vitigni Biancame e Mostosa (da soli o congiuntamente): dal 30% al 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Rimini fino ad un massimo del 20%;

«Colli di Rimini» Cabernet-sauvignon (anche nella tipologia riserva):

Vitigno Cabernet Sauvignon n: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca di colore analogo, presenti in ambito aziendale, autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Rimini fino ad un massimo del 15%;

«Colli di Rimini» Biancame

Biancame: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino i seguenti vitigni, presenti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente: Pignoletto, Chardonnay, Riesling italico, Sauvignon, Pinot bianco, Muller Thurgau, fino ad un massimo del 15%,

«Colli di Rimini» Rebola (anche nelle tipologie secco, amabile, dolce, passito):

Pignoletto: minimo 85%; possono concorrere alla produzione di detto vino i seguenti vitigni, presenti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente: Biancame, Mostosa, Trebbiano romagnolo fino ad un massimo del 15%

Art. 3.

La zona di produzione delle uve del vino a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini», comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni, tutti in provincia di Rimini, di Coriano, Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Monte Gridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Saludecio, San Clemente, Torriana, Verucchio. A quest'ultimo è da aggiungere, inoltre, parte del territorio amministrativo dei comuni di Cattolica, Misano Adriatico, S. Giovanni in Marignano, Riccione, Rimini, Santarcangelo di Romagna il cui limite a valle è così delimitato:

comune di Cattolica: dalla strada statale n. 16 «Adriatica» (nel tratto urbano denominato anche via Garibaldi),

comune di Misano Adriatico dalla strada statale n 16 «Adriatica»;

comune di San Giovanni in Marignano dalla strada statale n 16 «Adriatica»;

comune di Riccione dalla strada statale n 16 «Adriatica» compreso il tratto di via Circonvallazione,

comune di Rimini dalla strada statale n 16 «Adriatica» fino all'imbocco della Nuova Circonvallazione che segue fino all'incrocio con la strada statale n. 9 «Emilia»; quindi lungo questa in direzione Santarcangelo fino al cavalcavia dell'autostrada A14, segue poi il tracciato autostradale in direzione S. Giustina immettendosi poi in via Longiano, quindi in via Antica Emilia fino a riprendere in località S. Giustina la strada statale n 9 «Emilia», segue quindi questa fino al confine con il comune di Santarcangelo;

comune di Santarcangelo di Romagna. dal confine con il comune di Rimini segue la strada statale n. 9 «Emilia» fino all'abitato di Santarcangelo, quindi via Braschi (tratto urbano della via Emilia) poi ancora lungo la s.s n 9 fino al confine provinciale.

Art 4

Il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve alla vendemmia deve essere il seguente

Rosso	11,5%,
Bianco	11,0%;
Cabernet Savignon	11,5%,
Biancame	10,5%,
Rebola	11,5%

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Colli di Rimini» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni collinari, pedecollinari, ed i terrazzi fluviali a tessitura limoso-argillosa su substrato ghiaioso o ricchi di scheletro.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere atti a non modificare le caratteristiche delle uve, tenuto comunque conto dell'evoluzione tecnico-agronomica.

È esclusa ogni pratica di forzatura È consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura.

La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini «Colli di Rimini» non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati:

Rosso	ton/Ha 11,
Bianco	ton/Ha 12;
Cabernet Sauvignon	ton/Ha 11,
Biancame	ton/Ha 12;
Rebola	ton/Ha 11;

La tolleranza massima di detti limiti di resa è del 20%, oltre tale valore tutta la produzione decade dalla denominazione. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi

La regione Emilia-Romagna, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati nel presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine dei vini.

Art 5.

Le operazioni di vinificazione, di affinamento e di invecchiamento, devono essere effettuate all'interno della provincia di Rimini. La vinificazione può essere effettuata singolarmente per uve provenienti dallo stesso vitigno. Nel caso della vinificazione disgiunta, l'assemblaggio deve essere effettuato entro il termine previsto per la dichiarazione annuale delle produzioni vitivinicole.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla d o c

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima dell'uva in vino finito per la tipologia Rébola passito non dovrà essere superiore al 50%.

Il vino «Colli di Rimini» Rebola tipo passito, dovrà essere ottenuto da leggero appassimento delle uve che assicuri alle uve stesse un contenuto minimo di zuccheri riduttori di 260 grammi per litro. Detto appassimento può avvenire su graticci, in locali termoigrocondizionati o con ventilazione forzata.

Art 6

I vini «Colli di Rimini» all atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche·

«Colli di Rimini» Rosso

colore· rosso rubino intenso;
odore: ampio e caratteristico,
sapore. asciutto di corpo pieno, talvolta leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5°;
acidità totale minima. 4,5 grammi per litro;
estratto secco netto minimo. 20 grammi per litro.

«Colli di Rimini» Bianco

colore paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, dal fruttato al floreale;
sapore: asciutto, sapido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0°;
acidità totale minima: 4,5 grammi per litro;
estratto secco netto minimo: 15 grammi per litro.

«Colli di Rimini» Cabernet-Sauvignon:

colore: rosso rubino, talvolta carico;
odore: caratteristico, etereo, gradevolmente erbaceo;
sapore: asciutto, pieno, armonico, talvolta lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5°;
acidità totale minima: 4,5 grammi per litro;
estratto secco netto minimo: 20 grammi per litro.

«Colli di Rimini» Biancame:

colore: paglierino scarico con riflessi verdognoli;
odore: caratteristico, talvolta con note floreali;
sapore: ascitto, fresco, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5°;
acidità totale minima: 4,5 grammi per litro;
estratto secco netto minimo: 15 grammi per litro

«Colli di Rimini» Rébola

(tipo secco):

colore: dal paglierino chiaro al lievemente dorato;
odore: caratteristico, delicatamente fruttato;
sapore: asciutto, armonico, di caratteristica morbidezza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5°;
acidità totale minima: 4,5 grammi per litro;
estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro;

(tipo amabile):

colore: dal paglierino all'ambrato;
odore: caratteristico, delicatamente fruttato;
sapore: amabile, armonico, particolarmente morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5°;
zuccheri riduttori: da 12 a 45 grammi per litro;
acidità totale minima: 4,5 grammi per litro;
estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro;

(tipo dolce):

colore: dal paglierino all'ambrato;
odore: caratteristico, delicatamente fruttato;
sapore: dolce, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5°;
zuccheri riduttori. da 50 ad 80 grammi per litro;
acidità totale minima: 4,5 grammi per litro;
estratto secco netto minimo: 17 grammi per litro;

(tipo passito).

colore. dal giallo dorato all'ambrato,
odore. caratteristico, intenso,
sapore dolce e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo. 15,5°,
titolo alcolometrico volumico minimo svolto: 11,5°;
zuccheri riduttori: minimo 50 grammi per litro;
acidità totale minima: 4,0 grammi per litro;
estratto secco netto minimo: 20 grammi per litro.

Per tutte le tipologie, in cui è stato effettuato l'affinamento in fusti di legno, può notarsi la presenza di sapore di legno.

Art. 7.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini con la denominazione di origine controllata «Colli di Rimini», deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Il vino «Colli di Rimini» Cabernet sauvignon, sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni, ed ottenuto da uve con titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve alla vendemmia non inferiore a 12° può portare, a specificazione aggiuntiva, la dizione «Riserva». Il periodo di invecchiamento decorre dal primo gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Colli di Rimini» è vietato l'uso di qualificazioni aggiuntive diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a qualificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore-tenuta-podere-cascina» ed altri termini similari sono consentiti in osservanza delle disposizioni CE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative frazioni, aree, zone, località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Le bottiglie di capacità non superiore a 3 litri, contenenti vini «Colli di Rimini» di cui al presente disciplinare, devono essere, per quanto riguarda l'abbigliamento e la tipologia, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio e devono essere chiuse esclusivamente con tappo di sughero.

Per i recipienti di capacità da 0,187 litri è consentita la chiusura con tappo a vite.

96A5164

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la sottoindicata facoltà dell'Università di Siena, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

cristallografia, settore scientifico-disciplinare D03A - mineralogia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5150

UNIVERSITÀ DI TERAMO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Teramo è vacante il posto di professore di ruolo di seconda fascia per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende procedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

disciplina: storia dei trattati e politica internazionale - settore scientifico-discipolinare: Q04X.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare domanda, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della **Repubblica italiana.**

96A5151

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Macerata sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia - settori scientifico-disciplinari L12A (letteratura italiana) e M07B (logica e filosofia della scienza) per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della critica letteraria italiana (L12A);

filosofia della scienza (M07B).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5152

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 8 7 0 9 6 *

L. 1.400